



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 57 del 31/07/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 48 del 27/07/2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 del 28/04/2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 8 del 20/02/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 66 del 30/11/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 22 del 30/04/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 30 del 29/06/2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 del 30/05/2023

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 15 del 30/04/2024

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 del 30/06/2025

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 30 del 30/07/2026

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3 – PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	6
ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO	7
ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI	7
ART. 6 – ESCLUSIONI DAL TRIBUTO.....	8
ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI.....	9
ART. 8 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI.....	10
ART. 9- RIDUZIONI ED ESENZIONI	11
ART. 10 - AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI	14
ART. 11 – ESENZIONI E RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI E/O ECONOMICHE	14
ART. 12 – CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	16
ART. 13 – CATEGORIE DI UTENZA	16
ART. 14 - TARIFFE DEL TRIBUTO	17
ART. 15 – RISCOSSIONE	18
ART. 16 – DICHIARAZIONI	18
ART. 17 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	22
ART. 18 – TRIBUTO GIORNALIERO	24
ART. 19 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	24
ART. 20 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI	25
ART. 21 - RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO	26
ART. 22 – RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	27
ART. 23 – RISCOSSIONE COATTIVA	28
ART. 24 – NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	28
ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	28
ALLEGATO 1 – CATEGORIE DI UTENZA	30
ALLEGATO 2 – ALLEGATI D.LGS. 152/2006.....	31

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e del D.Lgs. 116/2020 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Sant'Ilario d'Enza è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 - Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) “*rifiuto*”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) “*produttore di rifiuti*”: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) “*detentore*”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) “*prevenzione*”: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del del D.Lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) “*conferimento*”: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) “*gestione dei rifiuti*”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) “*gestore*”: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

- h) “raccolta”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) “raccolta differenziata”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) “riciclaggio”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) “spazzamento delle strade”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del D.Lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) “autocompostaggio”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) “compostaggio di comunità”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del del D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) “rifiuto organico”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) “rifiuti alimentari”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d-bis), del D.Lgs. n. 152/2006, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) “utenza domestica”: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) “utenza non domestica”: l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica;
- r) “parte fissa della tassa”: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;
- s) “parte variabile della tassa”: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione;
- t) “Centro di Raccolta”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del del D.Lgs. n. 152/2006, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei

rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- u) “*Centro del Riuso*”: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) “*riutilizzo*”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) “*preparazione per il riutilizzo*”, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) del D.Lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- x) “*recupero*”, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - f) i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
3. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità

immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per le aree di cui alla lettera c) del secondo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune (ovvero del soggetto gestore), l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori

o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - locali con utenze domestiche inutilizzati e completamente sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
 - locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica);
 - centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
 - locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - locali destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
 - locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l'attività agricola;
 - balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 3;
 - locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
 - locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - locali ed aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;
 - aree impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - zone di transito e di manovra;
 - zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.
 4. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 7 – Determinazione della superficie per produzione di rifiuti speciali e per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La formazione di rifiuti speciali deve avvenire in via continuativa – con esclusione, quindi, di produzioni meramente occasionali – e prevalente, intendendosi che i rifiuti speciali devono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da detassare.
La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.
Per usufruire dell'esclusione in oggetto gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, la documentazione specificata al successivo articolo 16, comma 5, del presente Regolamento.
2. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, utilizzati per lo stoccaggio di materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, compresa l'area dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, dove si realizza la formazione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, previa dimostrazione

dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, condizione soggetta alla comunicazione di cui all'art. 16

3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - elettrauto: 65%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
 - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Al fine di attestare la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, l'utente presenta, entro il 30 aprile, il modello MUD relativo all'anno precedente. È facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra.

4. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
5. Nel caso in cui sia stata riconosciuta la riduzione di superficie prevista all'art. 7 commi 1 e 2, riguardante la detassazione della superficie ove si producono in misura prevalente e continuativa rifiuti speciali, le superfici restanti da assoggettare a TARI dovranno essere classificate applicando la categoria tariffaria rilevata dall'effettiva attività esercitata nei singoli locali o aree esterne.

Art. 8 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Ai sensi della vigente normativa, art.198, comma 2-bis, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art 238, comma 10, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al

recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione, fermo restando quanto previsto dal comma 1, e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, come previsto dall'art.238, comma 10, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Art. 9- Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta per le frazioni "secco ed organico" superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento presso il contribuente. Se non cambiano le condizioni la dichiarazione non deve essere ripresentata. Va invece comunicata la cessazione all'ente gestore.
- 3.bis) A partire dall'1/1/2019 per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri Di Raccolta dell'Ente (CDR) dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinati secondo i seguenti criteri:
 - a) il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI che conferisce direttamente con propri mezzi il rifiuto al CDR, e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;
 - b) il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla TARI da riconoscere a consuntivo nell'anno di imposta successivo a quello di conferimento;
 - c) i materiali conferiti al CDR, da contabilizzarsi ai fini della "premialità", saranno i seguenti:
 - RAEE 1 linea freddo (congelatore/frigorifero piccolo, congelatore/frigorifero grande)
 - RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, lavastoviglie, microonde)
 - RAEE 3 Tv, monitor (monitor PC, televisore a tubo catodico, televisore a schermo piatto)

- RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (Cellulare, caricabatteria, calcolatrice tascabile, spazzolino elettrico, Taglia capelli, rasoi, sveglie, phon, frullatori, macina caffè, personal computer senza schermo, stampante, videocamera, fax domestico)
- RAEE 5 fonti luminose (lampadine, neon corto/lungo)
- Olio vegetale (oli di frittura)
- Olio minerale (olio motore autoveicoli)
- Accumulatori (batterie per auto e per motocicli)
- Ingombranti (piccolo 5 kg, medio 40 kg e grande 80 kg)

con la precisazione che, per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sopraelencati, lo sconto è previsto solo nel caso di apparecchiature complete di tutti i loro componenti;

- d) il punteggio attribuibile ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di riduzione espressi in Euro necessari per la rideterminazione delle riduzioni previste, sono di seguito riportati:

Tipologia materiali	Descrizione esemplificativa	Unità di misura	Punteggio	Valore in Euro
RAEE 1 linea freddo	Congelatore/frigorifero piccolo	N°	1200	3,60
	Congelatore/frigorifero grande	N°	2400	7,20
RAEE 2 grandi bianchi	Lavatrice	N°	3900	11,70
	Microonde	N°	600	1,80
	Lavastoviglie	N°	2100	6,30
RAEE 3 tv, monitor	Monitor pc	N°	350	1,05
	Televisore tubo catodico	N°	1000	3,00
	Televisore schermo piatto	N°	600	1,80
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	Cellulare, caricabatteria, calcolatrice tascabile, spazzolino elettrico	N°	160	0,48
	Taglia capelli, rasoi, sveglie, phon, frullatori, macina caffè	N°	160	0,48
	Personal computer (senza schermo), stampante, videocamera, fax domestico	N°	560	1,68
RAEE 5 fonti luminose	Lampadine	N°	50	0,15
	Neon corto	N°	150	0,45
	Neon lungo	N°	250	0,75
Olio vegetale (oli frittura)	Bottiglie, manichette, taniche	Litri	120	0,36
Olio minerale (olio motore autoveicoli)	Bottiglie, manichette, taniche	Litri	120	0,36
Accumulatori	Batterie auto	N°	300	0,90
	Batterie motociclo	N°	150	0,45

Ingombranti	Ingombrante piccolo 5 Kg	N°	150	0,45
	Ingombrante medio 40 Kg	N°	1200	3,60
	Ingombrante grande 80 Kg	N°	2400	7,20

- e) a ciascun punto viene assegnato un valore di 0,003 €;
- f) le riduzioni spettano per anno di imposta e non sono trasferibili su altri periodi di imposta;
- g) il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della Quota Variabile della TARI;
- le riduzioni sulla base dei punteggi accumulati per conferimenti effettuati in un anno solare sono riconosciute a consuntivo sulle bollette TARI dell'anno successivo
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18.
 5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata come disposto dall'art. 13, comma 2, lettera b).
 - 5.bis) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che non vengono occupati e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 60% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata come disposto dall'art. 13, comma 2, lettera c). La riduzione è concessa, dietro dimostrazione delle condizioni sopra descritte, con le modalità di cui all'art.16, comma 15.
 6. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.
 7. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.
 8. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perchè basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune (ovvero dal soggetto gestore), contenente:

- a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

Art. 10 - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della L. n. 147/2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.
3. La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.
4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta con le modalità previste dall'art. 17 comma 6,

Art. 11 – Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche

1. Sono concesse le seguenti esenzioni o riduzioni TARI:
 - a) esenzione totale della tariffa (parte fissa e parte variabile) per l'abitazione occupata da persone assistite dal Comune per disagiate condizioni sociali e/o economiche attestate dal Servizio Assistenza Sociale;
 - b) ad integrazione del «bonus sociale per i rifiuti» introdotto a livello statale dal D.L. n. 124/2019 e regolato dal D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, riduzione:
 - del 25% del totale di tariffa (parte fissa e parte variabile) per le abitazioni occupate da nuclei familiari con valore I.S.E.E. non superiore a Euro 9.796,00 – calcolato dopo il «bonus sociale per i rifiuti» e al lordo dello stesso sulla componente fissa e variabile della tariffa, in modo da determinare unitamente al bonus sociale per i rifiuti l'effetto di una riduzione complessiva pari al 50%;
 - riduzione del 25% del totale di tariffa (parte fissa e parte variabile) per le abitazioni occupate da nuclei familiari con valore I.S.E.E. compreso fra Euro 9.796,01 e Euro 10.500,00 ed aventi nucleo familiare con almeno 4 figli a carico – calcolato dopo il «bonus sociale per i rifiuti» e al lordo dello stesso sulla componente fissa e variabile della tariffa, in modo da determinare unitamente al bonus sociale per i rifiuti l'effetto di una riduzione complessiva pari al 50%;

- riduzione del 15% del totale di tariffa (parte fissa e parte variabile) per le abitazioni occupate da nuclei familiari con valore I.S.E.E. compreso fra Euro 10.500,01 e Euro 12.500,00 ed aventi nucleo familiare con almeno 4 figli a carico – calcolato dopo il «bonus sociale per i rifiuti» e al lordo dello stesso sulla componente fissa e variabile della tariffa, in modo da determinare unitamente al bonus sociale per i rifiuti l'effetto di una riduzione complessiva pari al 40%;
 - riduzione del 5% del totale di tariffa (parte fissa e parte variabile) per le abitazioni occupate da nuclei familiari con valore I.S.E.E. compreso fra Euro 12.500,01 e Euro 14.500,00 ed aventi nucleo familiare con almeno 4 figli a carico – calcolato dopo il «bonus sociale per i rifiuti» e al lordo dello stesso sulla componente fissa e variabile della tariffa, in modo da determinare unitamente al bonus sociale per i rifiuti l'effetto di una riduzione complessiva pari al 30%;
- c) si riconoscono altresì le seguenti riduzioni:
- riduzione del 50% del totale di tariffa (parte fissa e parte variabile) per le abitazioni occupate da nuclei familiari con valore I.S.E.E. compreso fra Euro 9.796,01 e Euro 10.500,00 ed aventi nucleo familiare fino 3 figli a carico;
 - riduzione del 40% del totale di tariffa (parte fissa e parte variabile) per le abitazioni occupate da nuclei familiari con valore I.S.E.E. compreso fra Euro 10.500,01 e Euro 12.500,00 ed aventi nucleo familiare fino 3 figli a carico;
 - riduzione del 30% del totale di tariffa (parte fissa e parte variabile) per le abitazioni occupate da nuclei familiari con valore I.S.E.E. compreso fra Euro 12.500,01 e Euro 14.500,00 ed aventi nucleo familiare fino 3 figli a carico;
 - riduzione del 20% del totale di tariffa (parte fissa e parte variabile) per le abitazioni occupate da nuclei familiari con valore I.S.E.E. compreso fra Euro 14.500,01 e Euro 16.000,00 ed aventi nucleo familiare fino 3 figli a carico;
2. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 25 % sulla parte variabile della tariffa del tributo. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune. In caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.
 3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale. I termini di presentazione, a pena di decadenza, delle richieste di riduzione di cui al comma 1 sono fissati al 15 settembre dell'anno in cui viene chiesta la riduzione, mentre, i termini per le richieste di riduzione di cui al comma 2 sono fissati al 31 agosto dell'anno per il quale viene chiesta la riduzione; se il termine cade di giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della richiesta e della dichiarazione di cui ai commi 1 e 2, fa fede la data di protocollazione.
 4. Alle utenze non domestiche con sospensione o riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, potranno essere riconosciute riduzioni o agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia, o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare, così come previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 147/2013. Le

riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con separata deliberazione approvata in Consiglio Comunale.

5. La copertura della spesa derivante dalla concessione delle esenzioni e riduzioni di cui sopra è posta a carico del bilancio comunale, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 12 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8.

Art. 13 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti: sono quelle relative a nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

- documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) domestiche non residenti. Le utenze domestiche non residenti sono quelle occupate o detenute in modo non continuativo ma ricorrente da persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale, di cui all'art. 9 comma 5. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può

essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

- c) domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui comma 5 bis: sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari ad uno.
3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27/04/99, n. 158 e di quanto previsto dalla L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto anche conto delle specificità territoriali, sociali ed economiche e della tipologia di rifiuto prodotto. Le categorie di utenza sono quelle individuate nell'allegato 1 del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 14 - Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/99, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27/04/99, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza come disciplinate dall'art. 11 del presente regolamento.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 3, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo entro i 60 giorni precedenti la scadenza prevista per il pagamento della prima rata, per la stessa rata il tributo sarà calcolato nella misura del 50% del dovuto applicando le tariffe e i criteri previsti per l'anno precedente,

con successivo congruaggio, da operarsi nella seconda rata, rispetto alle tariffe per l'anno di competenza definitivamente approvate.

Art. 15 – Riscossione

1. Il versamento del tributo avviene secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 e dall'art. 2 bis del Decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 215/2016. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997, n.241 (F24);
 - attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - 2 dicembre: è liquidato il saldo relativo al periodo luglio – dicembre, con eventuale congruaggio relativamente alla rata di acconto.

L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.

Fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite l'APP messa a disposizione dal Gestore o attraverso il servizio di front office (sportelli fisici), anche in caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari.
3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 18.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante congruaggio compensativo o nel primo avviso di pagamento utile.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nell'art. 23 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 16 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'art. 5 sono tenuti a presentare al soggetto gestore del tributo, apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dallo stesso gestore. Tale dichiarazione ha effetto anche

per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione, ovvero:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile, del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando

fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, se disponibile tramite lo sportello online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Gestore riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Gestore rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Gestore comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Gestore, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
6. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 5 del presente articolo. Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione.
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Gestore invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
15. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato. Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 marzo dell'anno successivo.
16. L'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2, è riconosciuta, a condizione che il produttore dichiari annualmente, l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, allegando la seguente documentazione:
 - a) richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:
 - planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti i rifiuti speciali e delle destinazioni d'uso dei locali;
 - relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - relazione descrittiva dell'attività di produzione svolta;
 - copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;
 - b) successivamente, ed entro il 30 aprile di ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali, rinnovando apposita richiesta di detassazione ed allegando alla stessa i formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione.

La dichiarazione e gli allegati di cui al periodo precedente devono essere presentati, a pena di decadenza, ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo; in mancanza, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Il soggetto gestore del tributo effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra e potrà richiedere ulteriore documentazione e disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.

17. L'agevolazione prevista all'art. 9, comma 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal soggetto gestore del tributo, contenente:

- a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

18. Per le superfici già soggette al TARES e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

19. Si precisa che, la non sottoscrizione della dichiarazione, non esonera dal pagamento dell'avviso di pagamento ordinario.

Art. 17 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva via PEC al Comune e al Gestore utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Comune e al Gestore mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.
3. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine di cui al comma 1, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - tramite PEC o altro strumento telematico, in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati – almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore/Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
7. Il Comune, anche tramite il Gestore del pubblico servizio, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 18 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di Euro 2,50.

Art. 19 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Gestore/Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

6. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Art. 20 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune (ovvero il concessionario) provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 21 - Rateizzazione del pagamento

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'art. 15 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dagli Enti competenti;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:
 - cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
 - cento (100) euro per le utenze non domestiche;

fatta salva la possibilità per il Comune/Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative. In base all'importo sottoindicato, verrà concesso il numero di rate riportato nella colonna "Rate concedibili con periodicità mensile":

Tipo Cliente	Importo dell'avviso di pagamento da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UD	da 100,00 a 199,99	2
	da 200,00 a 299,99	3
	da 300,00 a 499,99	4
	>500,00	5

Tipo Cliente	Importo dell'avviso di pagamento da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UND	da 200,00 a 299,99	2
	da 300,00 a 399,99	3
	da 400,00 a 499,99	4
	>500,00	5

3. La richiesta di rateizzazione delle somme dovute deve essere presentata dal contribuente interessato, di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
4. Le somme relative ai pagamenti delle rate sono maggiorate degli interessi di mora nella misura del tasso legale.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1), lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di

sospensione dell'emissione di avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.

6. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
7. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Gestore/Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 22 – Reclami e richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare al Gestore/Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Gestore/Comune predispone specifica modulistica, disponibile e scaricabile nel il sito web del Gestore. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Gestore/Comune invia, una motivata risposta scritta, entro 30 giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della richiesta, di norma con posta elettronica. Nella risposta il Gestore/Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Gestore/Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, già pagati o per il quale è stata richiesta la rateizzazione, la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di

rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile¹. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Gestore/Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 23 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 24 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006.

2. A partire dal 1° gennaio 2014, è soppressa l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art.14 del D.L. 6/12/2011, n. 201; da tale data il relativo regolamento di applicazione resta in vigore esclusivamente per l'accertamento e la riscossione della tassa i cui presupposti si siano verificati entro il 31/12/2013.
3. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Allegato 1 – CATEGORIE DI UTENZA

Categoria	UTENZE NON DOMESTICHE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Esposizioni, autosaloni
6	Alberghi con ristorante
7	Alberghi senza ristorante
8	Case riposo, collegi e convitti
9	Ospedali e case di cura
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati
12	Banchi di mercato beni durevoli
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
16	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione
17	Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie,...)
18	Bar, caffè, pasticceria
19	Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante
20	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti
21	Banchi di mercato generi alimentari
22	Discoteche, night club

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie di 4 componenti
Famiglie di 5 componenti
Famiglie di =>6 componenti

Allegato 2 – Allegati D.Lgs. 152/2006

ALLEGATO L-quater

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO L-QUINQUIES

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.